



Il Mobbing a Bridge



Rimproveri davanti ad altri bridgisti Secondo la Cassazione è mobbing

Rischia una condanna per mobbing il bridgista che rimprovera continuamente con "toni pesanti" e davanti agli altri bridgisti la partner durante lo svolgimento dei tornei. Lo si evince dalla sentenza n. 6907 della Sezione Iudica della Cassazione che ha confermato la condanna per mobbing di un bridgista perché aveva vessato per mesi la sua partner, Anna D., che ha avuto una serie di ripercussioni negative culminate con risultati sempre più deprimenti... e non solo al tavolo. Dopo 12 anni di studio per l'assimilazione del sistema licitativo e di assidua partecipazione ai tornei (dal 1987 al 1999) Anna è stata costretta ad abbandonare il gioco.

Ma la bridgista aveva fatto causa per mobbing, per i continui rimproveri e il clima vessatorio a cui ha detto di essere stata sottoposta per mesi e mesi. Il giudice di primo grado e la Corte di appello di Milano avevano riconosciuto i danni condannando il giocatore al risarcimento per 9.500 euro perché "eccessivi" i suoi comportamenti al tavolo che di fatto hanno provocato, tra l'altro, lo scioglimento della coppia.

Secondo i giudici d'Appello era chiaro come il "clima di accanimento nei confronti della signora Anna fosse stato pesante, dato che i rimproveri orali da parte del partner venivano effettuati adottando toni pesanti ed in modo tale che potessero essere uditi dagli altri giocatori del torneo". La Cassazione ha confermato in toto la condanna ritenendo la sentenza "ampia, precisa, puntuale e del tutto logica e convincente".

NOTA:

La FIBG si sta adoperando per l'armonizzazione delle normative federali in accordo a quanto sopra.

[Tratto dal documento ufficiale \(riportato in 3° pagina\).](#)

**“MEDITATE, BRIDGISTI,
MEDITATE”**



**...amore non puoi fare così
tutte le volte che sbagli a giocare!**

by mike

(il testo ufficiale)



Rimproveri davanti a colleghi

Secondo la Cassazione è mobbing

Rischia una condanna per mobbing il capo che rimprovera continuamente con "toni pesanti" e davanti agli altri colleghi di lavoro un proprio dipendente. Lo si evince dalla sentenza n. 6907 della Sezione lavoro della Cassazione che ha confermato la condanna per mobbing di un'azienda milanese perché una sua dirigente aveva vessato per mesi una dipendente, Anna D., che ha avuto una serie di sanzioni disciplinari culminate nel licenziamento. Dopo 12 anni di lavoro nella stessa azienda (dal 1987 al 1999) Anna era stata licenziata dalla sua dirigente.

Ma la lavoratrice aveva fatto causa per mobbing, per i continui rimproveri e il clima vessatorio a cui ha detto di essere stata sottoposta per mesi. Il giudice di primo grado e la Corte di appello di Milano avevano riconosciuto i danni condannando l'azienda al risarcimento per 9.500 euro perché "eccessivi" sia i provvedimenti disciplinari sia il licenziamento.

Secondo i giudici d'Appello era chiaro come il "clima aziendale nei confronti della signora Anna fosse stato pesante, dato che i rimproveri orali da parte dei superiori venivano effettuati adottando toni pesanti ed in modo tale che potessero essere uditi dagli altri colleghi di lavoro". La Cassazione ha confermato in toto la condanna ritenendo la sentenza "ampia, precisa, puntuale e del tutto logica e convincente".

Secondo i supremi giudici, "la sentenza impugnata aveva dimostrato come le sanzioni fossero illegittime e irrogate, in realtà "per ragioni strumentali ed in maniera sostanzialmente pretestuosa amplificando l'importanza attribuita a fatti di modesta rilevanza".

Ansa